



SENT. n. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

dott.ssa Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21066 del registro di Segreteria, proposto da G. F. A.,

nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Lovelli

e Daniele Oliviero, che hanno indicato gli indirizzi di posta elettronica certifi-

cata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dall'Avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Re-

gionale in Genova

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2024, l'Avv. Lovelli per il ricor-

rente e l'Avv. Fuochi per il resistente.

Ritenuto in

FATTO

	1. Con ricorso depositato il 9 febbraio 2021, il sig. G. ha esposto di essere stato	
	dipendente del ruolo civile del Ministero della difesa dal 14 aprile 1975 e di	
	aver lavorato, fino al pensionamento, presso l'Arsenale Militare Marittimo	
	della Spezia con la qualifica di operaio elettromeccanico e compiti di manu-	
	tentore a bordo delle unità navali, senza l'uso di presidi di protezione indivi-	
	duali in quanto non previsti, nonostante la presenza nell'area di adibizione di	
	particelle d'amianto, polveri sospese e resine tossiche.	
	Egli ha rappresentato di avere scoperto, a seguito di controlli diagnostici effet-	
	tuati a far data dalla fine del 2019, di essere affetto da " <i>ispessimento parenchi-</i>	
	<i>male pseudonodulare e placche pleuriche</i> ", deducendo che detta infermità sa-	
	rebbe diretta conseguenza dell'esposizione all'amianto.	
	Il medesimo ha assunto di aver assolto, con la documentata presentazione di	
	domanda all'INPS, all'obbligo di previa istanza amministrativa di liquidazione	
	del beneficio previsto dall'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257,	
	alla quale lamenta sia seguito il silenzio da parte dell'Istituto previdenziale ad-	
	ducendo, vieppiù, che il Ministero della difesa avrebbe trasmesso, anche se ai	
	fini del comma 8 del citato art. 13, il suo <i>curriculum</i> lavorativo il quale atte-	
	sterebbe la sua esposizione alle polveri di amianto.	
	Ha, pertanto, concluso affinché sia accertato e dichiarato che egli ha contratto	
	l'infermità " <i>ispessimenti pleurici con formazione di placche</i> " a causa	
	dell'esposizione qualificata alle concentrazioni di fibre di amianto superiori	
	alla soglia riconosciuta dalla legge e il suo conseguente diritto ad ottenere la	
	rivalutazione dei periodi contributivi, la riliquidazione del trattamento pensio-	
	nistico, con l'inclusione della maggiorazione contributiva nella misura	
	dell'1,50%, i ratei arretrati, gli interessi e la rivalutazione, con vittoria di spese.	
	2	

	In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto disporsi C.T.U. medico-legale al fine	
	di accertare il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto sul luogo di la-	
	voro e l'insorgenza della malattia nonché di quantificare il danno lamentato e,	
	infine, l'ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte in fatto.	
	2. L'Istituto si è costituito con comparsa del 20 settembre 2021, richiamando	
	la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla rivaluta-	
	zione contributiva di cui all'art. 13 della l. n. 257/1992, <i>“seppure previsto dalla</i>	
	<i>legge <ai fini pensionistici> e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua</i>	
	<i>specificità individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo</i>	
	<i>ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era</i>	
	<i>sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento</i>	
	<i>pensionistico”</i> (Cass., sez. lav., n. 12685/2008, nonché Cass., sez. lav., n.	
	13578/2012 e Cass. ord. n. 7934/2014). Diversamente dal diritto alla pensione,	
	dunque, l'azione volta al riconoscimento del beneficio contributivo non sa-	
	rebbe imprescrittibile, <i>“stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali po-</i>	
	<i>sti dalla legislazione in materia”</i> (Cass., sez. lav., n. 1629/2012), e il termine	
	di prescrizione decorrerebbe da quando il lavoratore abbia avuto consapevo-	
	lezza dell'esposizione all'amianto o, comunque, dal momento del pensiona-	
	mento (Cass. n. 2852/2017). Eventuali istanze rivolte all'INAIL non avrebbero	
	valenza interruttiva, trattandosi di atti non destinati all'ente debitore della pre-	
	stazione.	
	Sulla base di tali argomentazioni il resistente ha, pertanto, eccepito l'interve-	
	nuta prescrizione del diritto, per avere il ricorrente compiuto il primo atto in-	
	terruttivo a distanza di oltre diciotto anni dal pensionamento, avvenuto	
	nell'aprile del 2002, momento dal quale il medesimo avrebbe potuto chiedere	
	3	

	la riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza.	
	Nel merito ha assunto, comunque, l'infondatezza del ricorso per indetermina-	
	tezza della domanda perché la controparte non avrebbe indicato le prestazioni	
	lavorative, le mansioni ed i luoghi di esposizione all'amianto.	
	Ancora nel merito, l'Istituto ha eccepito la carenza della certificazione della	
	malattia professionale da parte dell'INAIL, l'unico ente ritenuto abilitato al	
	relativo riconoscimento. Infine, secondo il resistente, per l'applicazione del be-	
	neficio previdenziale di cui al menzionato art. 13, comma 7, non sarebbe suf-	
	ficiente una mera patologia derivante dall'esposizione all'amianto ma occor-	
	rerebbe che tale patologia abbia prodotto un danno funzionale superiore al 6%,	
	tale da determinare l'indennizzabilità da parte dell'INAIL, giacché solo in que-	
	sto caso potrebbe parlarsi di malattia professionale ai sensi delle disposizioni	
	di cui al d.P.R. n. 1124/1965.	
	Al riguardo l'Ente ha richiamato la sentenza della Corte d'Appello – Sezione	
	lavoro di Genova n. 363/2016, che avrebbe statuito su questione analoga a	
	quella oggetto dell'odierno contenzioso.	
	In subordine, ha eccepito la prescrizione dei ratei maturati anteriormente al	
	quinquennio decorrente dalla domanda amministrativa.	
	Il resistente ha concluso per la declaratoria, in via preliminare, dell'intervenuta	
	prescrizione del diritto e, nel merito, dell'inammissibilità e/o infondatezza	
	della domanda della controparte; in subordine, per la declaratoria dell'intervenuta	
	prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio dalla presentazione della	
	domanda in via amministrativa. Con vittoria di spese.	
	3. Con note di difesa del 27 settembre 2021, il ricorrente ha contestato le ecce-	
	zioni avversarie insistendo per l'accoglimento del ricorso e, con successive	
	4	

	note del 13 ottobre 2021, ha comunicato di aver promosso dinanzi al Tribunale	
	della Spezia – Sezione Lavoro un giudizio nei confronti dell'Inail avente ad	
	oggetto il riconoscimento della natura professionale dell'infermità, in quel mo-	
	mento in fase istruttoria. Il difensore ha, altresì, depositato copia del decreto di	
	fissazione dell'udienza di discussione e copia dei verbali di udienza del 9 giu-	
	gno 2021 e 12 ottobre 2021, dal quale ultimo risulta la nomina di consulente	
	tecnico d'ufficio e il rinvio della causa al 12 aprile 2022.	
	4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2021, con	
	ordinanza n. 50 del 25 ottobre 2021, questo giudice ha disposto la trasmissione,	
	da parte del Ministero della difesa, del fascicolo personale del sig. G. e, da	
	parte dell'INAIL, del fascicolo relativo all'istanza di certificazione della ma-	
	lattia professionale da lui presentata, nonché la produzione, da parte del mede-	
	simo sig. G., di copia dell'elaborato peritale redatto dal consulente nominato	
	dal Tribunale del lavoro della Spezia, entro 30 giorni dal relativo deposito.	
	5. In esecuzione dell'ordinanza n. 50/2021 sono pervenuti, nei termini:	
	1) Nota del Ministero della difesa - Arsenale Militare Marittimo di La	
	Spezia del 5 novembre 2021, da cui si evince che il ricorrente non è più	
	in servizio presso lo stesso Arsenale dal 1° gennaio 1983;	
	2) Nota del Ministero della difesa - Direzione di Commissariato M.M. di	
	La Spezia del 16 novembre 2021 con cui è stata trasmessa copia del	
	fascicolo contenente le pratiche di quiescenza del ricorrente;	
	3) Nota dell'INAIL del 9 dicembre 2021 con cui è stata trasmessa copia	
	della documentazione afferente alla domanda di riconoscimento della	
	malattia professionale presentata dal sig. G., dalla quale si evince il ri-	
	getto della stessa, per carenza della prescritta certificazione medica.	
	5	

	6. All'udienza del 27 maggio 2022, l'Avv. Federico Campanella, in sostitu-	
	zione su delega dell'Avv. Lovelli, ha chiesto il rinvio della discussione non	
	essendo stata ancora depositata, a quella data, la consulenza tecnica d'ufficio	
	disposta dal Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del lavoro, e la trat-	
	tazione della causa è stata, pertanto, fissata all'udienza del 16 dicembre 2022.	
	In data 28 novembre 2022 la difesa del sig. G. ha depositato copia dell'elabo-	
	rato peritale del 21 ottobre 2022, reso nel giudizio dinanzi al Giudice del La-	
	voro, nel quale il consulente ha concluso che <i>“l'interessato, all'epoca della</i>	
	<i>presentazione della domanda amministrativa, era, ed attualmente è, affetto</i>	
	<i>dalla tecnopatia di cui al ricorso; la percentuale invalidante alla stessa cor-</i>	
	<i>relabile è quantificabile in misura pari al 11% (undici per cento)”</i> .	
	7. All'udienza del 16 dicembre 2022, il difensore del ricorrente ha depositato	
	copia della sentenza del Tribunale della Spezia in funzione di giudice del la-	
	voro, resa nel giudizio iscritto al n. 330/21 RGL, promosso dal suo assistito	
	contro l'INAIL, che ha riconosciuto il ricorrente affetto dalla tecnopatia per	
	cui è causa condannando l'Istituto assicurativo a liquidare al medesimo <i>“un</i>	
	<i>indennizzo per danno biologico parametrato a un'invalidità complessiva</i>	
	<i>dell'11% (omissis)”</i> , insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate con-	
	clusioni. La difesa dell'INPS ha concluso come in atti e questo giudice si è	
	riservato di provvedere.	
	8. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza n. 49 del 20	
	dicembre 2022, si è disposto che il Ministero della Difesa trasmettesse, entro	
	il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'ordinanza, lo stato matricolare del	
	sig. G. e/o ogni altra idonea attestazione da cui risultino le mansioni svolte, le	
	unità navali e/o le strutture e/o i settori di assegnazione e i luoghi di	
	6	

	effettuazione della prestazione lavorativa, con indicazione dei rispettivi pe-	
	riodi, comprensivi degli eventuali congedi. Con lo stesso provvedimento si è	
	disposto che, entro lo stesso termine, il ricorrente e/o il Ministero della difesa	
	producessero copia del <i>curriculum</i> lavorativo e si è rinviata la trattazione della	
	causa all'udienza del 26 maggio 2023.	
	9. In esecuzione dell'ordinanza n. 49/2022, il Ministero della difesa – Dire-	
	zione di Commissariato M.M. ha trasmesso un estratto del foglio matricolare	
	dell'ex dipendente, tra cui si rinviene il <i>curriculum</i> lavorativo.	
	10. All'udienza del 26 maggio 2023, l'Avv. Lovelli si è riportato all'atto intro-	
	duttivo e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Ri-	
	chiesto da questo giudice, il medesimo ha dichiarato che avverso la suddetta	
	sentenza del Tribunale della Spezia pendeva impugnazione dinnanzi alla Corte	
	d'Appello di Genova e che il proprio assistito non aveva ancora ottenuto	
	dall'INAIL la richiesta certificazione di esposizione all'amianto di cui all'art.	
	13, comma 7, della legge n. 257/1992.	
	11. A scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza n. 24 del 6	
	giugno 2023, rilevato che il possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL	
	è uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto previdenziale rico-	
	nosciuto dall'art. 13, comma 7, della l. n. 257/1992, pur non costituendo prova	
	esclusiva dell'esposizione all'amianto, che può essere dimostrata tramite gli	
	ordinari mezzi di prova, e ritenuto che, prima di disporre l'assunzione di even-	
	tuali mezzi istruttori e, se del caso, l'acquisizione di C.T.U., appariva oppor-	
	tuno rinviare la trattazione della causa in modo da consentire alla parte ricor-	
	rente di produrre il predetto certificato e acquisire copia degli atti del giudizio	
	di appello, questo giudice ha assegnato al sig. G. termine fino a 10 giorni prima	
	7	

	dell'udienza del 22 settembre 2023 per il deposito di copia del certificato di	
	esposizione all'amianto rilasciatogli dall'INAIL oppure, qualora lo stesso non	
	fosse stato ancora emesso a quella data, di copia della relativa domanda. Nello	
	stesso termine il ricorrente è stato autorizzato a depositare copia degli atti del	
	fascicolo del giudizio d'appello ed entrambe le parti sono state autorizzate a	
	depositare eventuali note difensive. Le medesime sono state autorizzate a de-	
	positare eventuali repliche fino a 5 giorni prima della data dell'udienza.	
	12. In data 8 settembre 2023, la difesa attorea ha depositato copia della do-	
	manda di certificazione dell'esposizione amianto inoltrata all'INAIL dal pro-	
	prio assistito e copia degli atti del giudizio d'appello.	
	13. All'udienza del 22 settembre 2023, questo giudice ha rinviato la trattazione	
	all'udienza del 2 febbraio 2024 accogliendo la richiesta formulata in tal senso	
	dall'Avv. Lovelli, alla quale si è associato l'Avv. Fuochi, nelle more del depo-	
	sito della sentenza della Corte d'Appello di Genova nel giudizio di impugna-	
	zione promosso dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale della Spezia in	
	funzione di giudice del lavoro, resa nella causa iscritta al n. 330/21 RGL su	
	ricorso del sig. G..	
	14. In data 22 gennaio 2024, la difesa attorea ha depositato copia, notificata il	
	5 dicembre 2023, della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 237 del 2	
	dicembre 2023, resa nel giudizio iscritto al n. RG 373/2022, la quale ha riget-	
	tato il gravame proposto dall'Inail, unitamente a copia della relazione del	
	C.T.U, che ha concluso ritenendo che <i>“l'entità di esposizione al rischio possa</i>	
	<i>rappresentare un possibile rapporto causale per l'insorgenza della malattia</i>	
	<i>professionale”</i> .	
	15. All'udienza del 2 febbraio 2024, preso atto del deposito documentale	
	8	

	effettuato dal ricorrente, il giudice, richiamata la necessità, ai fini della com-	
	piuta attuazione del principio del contraddittorio, di concedere alle parti ter-	
	mine per dedurre ed eventualmente replicare in merito alle risultanze emer-	
	genti da detti documenti, anche in relazione al restante materiale probatorio	
	versato in atti, con particolare riferimento al periodo di servizio svolto dal ri-	
	corrente alle dipendenze dell'Arsenale della Spezia, sentiti i difensori, ha rin-	
	viato la discussione all'udienza del 22 marzo 2024, concedendo termine fino a	
	10 giorni prima per la presentazione di note a difesa e fino a 5 giorni prima per	
	eventuali repliche.	
	16. In data 6 marzo 2024, il patrocinio attoreo ha depositato note nelle quali,	
	insistendo per l'accoglimento del ricorso, deduce che il proprio assistito:	
	- dal 9 settembre 1968 al 20 agosto 1970, ha prestato servizio di leva nella	
	Marina Militare, durante il quale, dal 3 gennaio 1979 (<i>rectius</i> 1969) fino al	
	congedo, è stato imbarcato sulla nave Rampino dove sarebbe presumibilmente	
	avvenuto il primo contatto con ambienti ove era presente amianto;	
	- dal 20 novembre 1974 al 13 ottobre 1975, ha frequentato il corso da allievo	
	operaio, che si teneva nell'apposita Scuola ubicata all'interno dell'Arsenale e	
	prevedeva una formazione teorico-pratica che si svolgeva per metà presso le	
	officine;	
	- completato il corso, fino al 1° gennaio 1983 ha svolto attività di elettricista	
	per essere poi distaccato presso il Circolo Ufficiali della Spezia, risultando “in	
	<i>forza presso il predetto circolo ma ciò era solo formale. Infatti ...quotidiana-</i>	
	<i>mente si recava all'interno dell'Arsenale Militare di La Spezia per recarsi al</i>	
	<i>magazzino per il recupero degli strumenti di lavoro nonché per effettuare ri-</i>	
	<i>parazioni più complicate e molto spesso si aggiungeva ad altre squadre di</i>	
	9	

elettricisti ove era carenza di personale”.

17. Il 20 marzo 2024 la difesa della parte resistente ha depositato note autorizzate, nelle quali insiste per il rigetto del gravame, osservando che non vi sarebbe alcuna evidenza documentale che il ricorrente, una volta trasferito al Circolo Ufficiali, abbia continuato a prestare attività lavorativa all'interno dell'Arsenale e ad essere, perciò, esposto all'amianto. Sotto altro profilo, il patrocinio dell'Ente eccepisce che la controparte non avrebbe fornito alcun elemento di prova che durante la sua assegnazione al Circolo Ufficiali abbia subito un'esposizione qualificata, non deponendo in tal senso il riconoscimento giudiziale dell'invalidità nella misura dell'11%.

18. All'odierna pubblica udienza i difensori delle parti, ulteriormente argomentato, si sono riportati ai rispettivi scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sulla sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, alla cui stregua *“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.*

	Beneficiari, pertanto, della supervalutazione contributiva sono i lavoratori ri-	
	conosciuti dall'INAIL affetti da malattia professionale asbesto-correlata.	
	Basta, a tale scopo, il riconoscimento della genesi professionale della malattia,	
	essendo irrilevante la presenza o meno di postumi indennizzabili o di eventuali	
	compromissioni funzionali.	
	La circostanza che il legislatore faccia riferimento alla malattia professionale	
	riconosciuta e documentata dall'INAIL (differentemente da quanto prevede	
	nel successivo comma 8, il quale riguarda i lavoratori meramente esposti, ma	
	non colpiti da malattia professionale) dispensa dalla verifica sia della durata	
	superiore a dieci anni che della soglia minima dell'esposizione, stabilite, in-	
	vece, per il riconoscimento del beneficio connesso alla mera soggezione al ri-	
	schio amianto, rispettivamente, dallo stesso comma 8 dell'art. 13 e dal comma	
	3 dell'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con mo-	
	dificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dal momento che la provata	
	esistenza di una malattia professionale correlata all'amianto dimostra di per sé	
	sola la nocività dell'ambiente lavorativo.	
	2. Va preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione del diritto e, a	
	monte, scrutinata la stessa ammissibilità dell'istituto nella <i>subiecta materia</i> .	
	Su tale ultimo punto, in continuità con i precedenti della Sezione (<i>ex multis</i> ,	
	Sez. Liguria, n. 163/2021 e giurisprudenza ivi richiamata) e concordemente	
	con il consolidato orientamento della Corte di legittimità, si deve premettere	
	che ciò che si fa valere con le domande di riconoscimento dei benefici derivanti	
	dall'esposizione all'amianto “ <i>non è il diritto al ricalcolo della prestazione pen-</i>	
	<i>sionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erronea-</i>	
	<i>mente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa,</i>	
	11	

bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, opera sulla contribuzione ed è ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione cui si rinvia, Cass. n. 15008/2005." (Cass., n. 2852/2017).

Come hanno ben evidenziato i precedenti di Sezione, alle cui motivazioni ci si riporta, *"i versamenti che costituiscono la posizione contributiva del lavoratore per effetto del rapporto di lavoro e la maggiore valorizzazione di parte degli stessi per effetto dell'esposizione all'amianto, incidono entrambi sulla medesima prestazione pensionistica, ma rappresentano situazioni contributive con caratteristiche e presupposti totalmente differenti. I primi sono, infatti, soggetti alla regola dell'automatismo e vanno accreditati in virtù del rapporto assicurativo con l'istituto previdenziale, senza che occorra alcun procedimento specifico né alcuna domanda del lavoratore, mentre la valorizzazione della situazione contributiva per effetto dell'esposizione all'amianto non è conseguente ad alcun automatismo, essendo subordinata ad una specifica richiesta dell'interessato e all'accertamento del presupposto"* dell'insorgenza di una malattia professionale eziologicamente collegata all'esposizione all'amianto (secondo la previsione del comma 7) ovvero *"della sola esposizione qualificata,"* (richiesta dal comma 8) *"attraverso uno specifico e complesso procedimento"* (Sez. Liguria, n. 138/2018, con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità e di questa Corte).

A sua volta, la Corte di Cassazione qualifica *"il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al*

diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., SU, 9219/2003)

che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina

una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarci-

toria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicu-

rativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione

giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti

molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire

oggetto di autonomo accertamento. Non si è in presenza di una prestazione

previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una

prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una si-

tuazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad

essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione,

il contenuto del diritto alla pensione. Il lavoratore, laddove abbia la consape-

volezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se

sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda ammi-

nistrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare

una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già

liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo"

(Cass., n. 2852/2017 cit.).

Poiché costituisce un diritto legato a presupposti radicalmente diversi rispetto

a quelli che ordinariamente sfociano nella liquidazione della pensione, la riva-

lutazione contributiva prevista dall'art. 13 della legge n. 257 del 1992 assume

connotazioni di autonomia e soggiace ad estinzione per l'inerzia del titolare

protratta per il periodo previsto dalla legge che, per costante indirizzo anche di

questa Corte oltre che della giurisprudenza di legittimità, è quello ordinario

	decennale.	
	Ciò premesso, nella fattispecie per cui è causa la prescrizione del diritto alla	
	supervalutazione contributiva, pur astrattamente applicabile al diritto contro-	
	verso, non può essere fondatamente invocata.	
	Dispone infatti l'art. 2935 cod. civ. che la prescrizione <i>“inizia a decorrere dal</i>	
	<i>giorno in cui il diritto può essere fatto valere”</i> .	
	Orbene, la prescrizione del diritto al beneficio di cui al comma 7 dell'art. 13	
	non può decorrere che dall'acquisita consapevolezza di aver contratto malattia	
	professionale a causa dell'esposizione all'amianto, consapevolezza che si deve	
	ritenere sia maturata nel ricorrente almeno dal 3 settembre 2020, data del re-	
	ferto della visita pneumologica - successiva al riscontro di ispessimenti pleurici	
	avvenuto con RX torace del 5 ottobre 2019, confermato con TC del 5 febbraio	
	2020 - nel quale, in sede anamnestica, veniva riferita l'esposizione lavorativa	
	all'amianto.	
	È da quella data che decorre il termine di prescrizione del diritto, che era dun-	
	que ancora in corso alla data del 28 dicembre 2020, allorché il ricorrente ha	
	presentato l'istanza amministrativa di riliquidazione della pensione e, conse-	
	guentemente, la relativa eccezione sollevata dalla controparte non può trovare	
	accoglimento.	
	3. Rimane da scrutinare l'eccezione di prescrizione dei ratei arretrati anteriori	
	al quinquennio dalla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione	
	formulata dall'INPS.	
	In generale, si osserva che la mancata prescrizione del diritto alla rivalutazione	
	contributiva non preclude la prescrizione dei singoli ratei della pensione. Dal	
	rapporto pensionistico, infatti, non discende un'unica obbligazione, con	
	14	

	oggetto una prestazione unitaria da eseguire ratealmente, bensì una succes-	
	sione di obbligazioni scadenzate periodicamente ciascuna delle quali rappre-	
	senta la prestazione dovuta nel periodo considerato.	
	La prescrizione si verifica nel termine di cinque anni previsto generalmente	
	per i pagamenti periodici dall'art. 2948 cod. civ. e, con riferimento alle pen-	
	sioni dei dipendenti pubblici, dall'art. 2, comma 1, del regio decreto-legge n.	
	295/1939, convertito dalla legge n. 739/1939, come sostituito dall'art. 2 della	
	legge n. 428/1985. Ai sensi dell'art. 143, u.c. del T.U. del 1973 il termine di	
	prescrizione previsto dal citato art. 2, comma 1, del suddetto regio decreto-	
	legge <i>“non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione</i>	
	<i>della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'intere-</i>	
	<i>ressato”</i> .	
	Nel caso di specie, tuttavia, deve essere respinta anche l'eccezione di prescri-	
	zione dei ratei differenziali, poiché la domanda volta ad ottenere il beneficio	
	di cui all'art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 è stata presentata entro	
	il quinquennio dalla data della diagnosi della tecnopatia, prima della quale il	
	diritto alla rivalutazione contributiva e, dunque, il diritto a conseguire le diffe-	
	renze tra i ratei di pensione percepiti e quelli spettanti non poteva essere eser-	
	citato.	
	4. Nel merito la domanda è parzialmente fondata e, nei limiti di cui si dirà nel	
	prosiegua, merita accoglimento.	
	A tale conclusione si giunge mediante la valutazione complessiva del materiale	
	probatorio versato in atti dal ricorrente - tra cui si annoverano il pronuncia-	
	mento del giudice del lavoro confermato in secondo grado, a quanto consta	
	passato in giudicato, e le consulenze tecniche rese nel giudizio lavoristico, i	
	15	

	quali nel presente giudizio acquistano il valore di prove atipiche - nonché delle	
	altre produzioni documentali acquisite in esito alle ordinanze istruttorie.	
	Le prove atipiche - cui è comunemente attribuita l'efficacia probatoria di pre-	
	sunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. o argomenti di prova - sono quelle non	
	sussumibili nei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.	
	Al riguardo, si è osservato (Trib. Reggio-Emilia, Sez. II civ., n. 1333/2021 e	
	giurisprudenza ivi richiamata) che, pur mancando nell'ordinamento civilistico	
	una norma generale, come quella posta dall'art. 189 c.p.p., che nel processo	
	penale ammette espressamente prove non disciplinate dalla legge, l'assenza di	
	una norma che individui le prove come appartenenti ad un <i>numerus clausus</i> ,	
	l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documen-	
	tale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero	
	convincimento del Giudice hanno portato gli interpreti unanimemente ad	
	escludere il carattere tassativo dell'elencazione delle prove nel processo civile	
	ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.	
	È stato condivisibilmente posto in rilievo (Id. ult. cit.) <i>“come sia sostanzial-</i>	
	<i>mente impossibile ricondurre concettualmente ad unità la categoria. Infatti,</i>	
	<i>alcune di tali prove si caratterizzano per il fatto che l'atipicità dipende dalla</i>	
	<i>circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una</i>	
	<i>sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa</i>	
	<i>in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate</i>	
	<i>dall'utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che</i>	
	<i>tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al</i>	
	<i>CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l'ati-</i>	
	<i>picità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la</i>	
	16	

prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).”

L’ascrivibilità tra le prove atipiche sia della sentenza che della perizia rese in altro giudizio fra le stesse o altre parti è pacifica.

Invero, la sentenza civile, oltre a produrre tra le parti gli effetti propri del giudicato ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., può avere, anche rispetto ai terzi estranei al giudizio, l’efficacia di prova documentale in merito alla situazione giuridica oggetto dell’accertamento giudiziale. L’efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi, spiegata dalla sentenza, pur non vincolante, può essere invocata da chi vi abbia interesse, competendo al giudice di merito esaminare tale prova e valutarla liberamente, tenendo conto altresì degli altri elementi di giudizio presenti agli atti della causa (*ex multis*, Cass. n. 840/2015).

Anche la giurisprudenza di questa Corte ritiene univocamente che il giudice contabile possa trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli provenienti da altri processi, che rilevano non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ..

Si è messo, segnatamente, in evidenza che “*Il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l’attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto. Il Giudice, quindi, (...) può porre a fondamento della decisione*

indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, (...), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 e n. 1101 del 2016; Sez. I App. n. 141/2019); (...) In base a dette prove, il Giudice forma il proprio libero convincimento, (...) fornendone adeguata motivazione (ex multis, Cass. n. 626/2016 e n. 840/2015), che evidenzi il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie” (Sezione Seconda Centrale d’Appello, n. 166/2020 e, in senso conforme, Id. n. 354/2023).

Quanto alla possibilità di valutare, ai fini del decidere, le risultanze di elaborati tecnici raccolti in altri giudizi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’ammettere tale opzione, “*stante il principio del libero convincimento desumibile dall’art. 116 c.p.c., per il quale il giudice civile può porre a fondamento delle sue decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse, come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito*” (in questi termini Cass. n. 28855/2008, con ampi rimandi giurisprudenziali sul punto).

5. Ebbene, dagli atti di causa risulta documentalmente provato che in capo al ricorrente sia stata accertata la malattia professionale “ispessimenti con placche pleuriche” derivante da esposizione all’amianto (Cfr. sentenza del

	Tribunale della Spezia cit., confermata dalla sentenza della Corte d'appello di	
	Genova cit., che ha riconosciuto al sig. G. l'indennizzo del danno biologico	
	parametrato ad un'invalidità complessiva dell'11 per cento).	
	Sul punto la consulenza tecnica esperita nel giudizio di secondo grado ha, in-	
	fatti, concluso, come si è già evidenziato, che <i>“l'entità di esposizione al rischio</i>	
	<i>possa rappresentare un possibile rapporto causale per l'insorgenza della ma-</i>	
	<i>lattia professionale”</i> .	
	L'avvenuta esposizione all'amianto è comprovata dal <i>curriculum</i> lavorativo,	
	rilasciato dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile	
	in data 8 agosto 2019, dal quale risulta che il dipendente è stato adibito, in	
	modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attua-	
	zione dell'art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003.	
	6. Quanto alla durata dell'esposizione, la Corte d'Appello di Genova ha aderito	
	alla prospettazione del consulente tecnico secondo cui <i>“il caso in esame ri-</i>	
	<i>guarda un soggetto che ha una storia lavorativa che ha determinato l'esposi-</i>	
	<i>zione all'amianto avendo lavorato dal 1974 al 1991 presso l'Arsenale Militare</i>	
	<i>della Spezia con mansione di elettricista. Nei primi 5 anni ha lavorato a bordo</i>	
	<i>delle navi e successivamente presso l'arsenale. Nel periodo di attività in Arse-</i>	
	<i>nale non di rado prestava il suo servizio a bordo delle navi o in officina. Per</i>	
	<i>tutta l'attività lavorativa ha inalato polveri di asbesto come dichiarato dal pa-</i>	
	<i>rere tecnico della Marina Militare Italiana (agli atti) che sull'esposizione ad</i>	
	<i>asbesto dichiara che la mansione di elettricista prestata a bordo delle navi o</i>	
	<i>in Arsenale è considerata pericolosa sin oltre la metà degli anni '80. Inoltre,</i>	
	<i>le polveri in aria possono coprire un'area la cui estensione è fortemente in-</i>	
	<i>fluenzata dagli agenti atmosferici.”</i>	
	19	

In particolare, secondo la sentenza, le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado e la copiosa documentazione in atti confermerebbero “...lo svolgimento quasi ventennale, non per soli cinque anni, da parte del ricorrente, di mansioni che hanno necessariamente implicato l’esposizione ad amianto, dovendosi considerare non solo il periodo di lavoro a bordo di navi militari, quale elettricista, ma anche, sempre svolgendo le stesse mansioni, quello presso l’Arsenale Militare della Spezia, durante il quale il signor G. ha continuato, per i suoi necessari lavori di elettricista, a lavorare anche presso le navi militari, presso le officine e presso altri ambienti interessati dalla presenza di amianto.”

Tali conclusioni circa la durata quasi ventennale dell’esposizione all’amianto non trovano riscontro nella documentazione versata in atti dall’Amministrazione già datrice di lavoro, dalla quale (cfr. curriculum lavorativo) emerge invece che l’impiego del ricorrente in lavorazioni previste dalle norme di attuazione dell’art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 è avvenuto tra il 14 aprile 1975 (data di assunzione) e il 7 gennaio 1980 (come ammesso anche dall’INAIL, vedasi al riguardo la sentenza civile di prime cure) e che il medesimo ha lavorato alle dipendenze dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia fino al 31 dicembre 1982 poiché dal 1° gennaio 1983 è passato alle dipendenze del Circolo Ufficiali della Spezia (cfr. nota dell’Arsenale del 5 novembre 2021, in atti), circostanza questa evidentemente non emersa nel giudizio davanti al Giudice del lavoro, del quale il Ministero della difesa non è stato parte.

Invero, il documento elaborato dalla “Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione” dell’INAIL, versato in atti da parte attrice, a pagina 53, alla tabella 4 (Reparti di lavoro del personale civile) indica tra gli “Enti e reparti

	sede di lavorazioni pericolose” l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia.	
	Sennonché, diversamente da quanto ventilato dalla difesa attorea all’udienza	
	del 2 febbraio 2024, è facilmente accertabile che il Circolo Ufficiali della Spe-	
	zia non si trova all’interno dell’Arsenale.	
	A tutto voler concedere, l’esposizione del sig. G. all’amianto non può dunque	
	datare oltre il 31 dicembre 1982, non essendovi alcuna prova che egli abbia	
	continuato a frequentare l’Arsenale dopo il trasferimento al Circolo Ufficiali.	
	Non può valere in senso contrario quanto dedotto dalla difesa, per la prima	
	volta nelle note conclusive, in merito al “ <i>distacco solo formale</i> ” del proprio	
	assistito presso la struttura di nuova assegnazione.	
	A tacere d’altro, la circostanza da ultimo adombrata, oltre ad apparire invero-	
	simile sol che si consideri la prevalenza del servizio svolto dal ricorrente presso	
	il Circolo Ufficiali (1983 – 2002) rispetto alla durata complessiva dell’impiego	
	alle dipendenze del Ministero della difesa (1975 – 2002), è del tutto nuova	
	rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda, dove non solo non si fa	
	alcuna menzione del carattere meramente “formale” del presunto “distacco”	
	ma neppure si menziona il passaggio al Circolo Ufficiali.	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992, il	
	diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva, può, pertanto, essere rico-	
	nosciuto in favore del sig. G. soltanto per il periodo di attività lavorativa svolta	
	dal 14 aprile 1975 al 31 dicembre 1982.	
	6. La definizione del giudizio richiede, inoltre, lo svolgimento di ulteriori con-	
	siderazioni.	
	Il D.M. 27 ottobre 2004, di attuazione del più volte citato art. 47 del decreto-	
	legge n. 269 del 2003, all’art. 4, comma 1, stabilisce che “ <i>L’anzianità</i>	
	21	

	<i>complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei bene-</i>	
	<i>fici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque ri-</i>	
	<i>sultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo</i>	
	<i>previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore”.</i>	
	Tale norma va raccordata con la norma fondamentale di riferimento rappresen-	
	tata dall’art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la quale fa espresso ri-	
	ferimento al raggiungimento del limite massimo dell’80% della base pensio-	
	nabile, che costituisce la soglia invalicabile della riliquidazione (conforme-	
	mente, Sez. Liguria, n. 119/2023).	
	Dagli atti risulta che alla data del collocamento a riposo il ricorrente aveva	
	maturato un totale di 37 anni e 4 mesi di anzianità utile a pensione, per cui la	
	rivalutazione contributiva per il periodo di attività lavorativa svolta con espo-	
	sizione ad amianto ed i conseguenti effetti in termini di riliquidazione del trat-	
	tamento di quiescenza in godimento potranno prodursi nel rispetto delle norme	
	dianzi richiamate ed esclusivamente nei limiti dalle stesse previsti.	
	In ragione di ciò, le deduzioni difensive riguardanti la possibilità che il ricor-	
	rente sia venuto a contatto con materiali contenenti amianto fin dall’epoca del	
	servizio di leva o durante il corso da allievo operaio, prima ancora di essere	
	inammissibili, perché estranee alla domanda, appaiono del tutto irrilevanti ai	
	fini del richiesto beneficio contributivo.	
	Nei limiti di cui sopra, dalla rivalutazione dell’anzianità contributiva consegue	
	il diritto del sig. G. alla riliquidazione della pensione in godimento, a far data	
	dal suo collocamento a riposo, e a vedersi corrispondere sulle somme dovute	
	in esecuzione della presente sentenza, dalle scadenze dei singoli ratei di pen-	
	sione e fino al pagamento, il maggiore importo tra interessi e rivalutazione, ai	
	22	

	sensi del combinato disposto dell'art. 167, comma 3, c.g.c. e dell'art. 21,	
	comma 2, Allegato 2, nonché in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite	
	n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.	
	Le questioni appena esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al vaglio di	
	questo Giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art.	
	112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto	
	e il pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti	
	non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a suffragare una con-	
	clusione di tipo diverso.	
	La complessità della causa legittima la compensazione delle spese legali.	
	Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giu-	
	dizi pensionistici.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria	
	istanza, azione, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso,	
	dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992, me-	
	diante l'applicazione del coefficiente di 1,5 per il periodo di attività lavorativa	
	svolta con provata esposizione ad amianto, nei termini di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22 marzo 2024.	
	IL GIUDICE	
	(Adriana Del Pozzo)	
	23	

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2024

~~DECRETO~~

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

~~IL GIUDICE~~

~~Adriana Del Pozzo~~

~~F.to digitalmente~~